



Ministero della cultura

Direzione generale Organizzazione

Servizio II

PROTOCOLLO TURNAZIONI

L'AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS.

- VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, recante “*Organizzazione e funzionamento dei musei statali*”
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;
- VISTO il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 35 recante “*Modifiche al decreto ministeriale 27 novembre 2014, e successive modificazioni, recante decreto di graduazioni delle funzioni dirigenziali di livello generale*”;
- VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21 recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;
- VISTO il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 36 recante “*Graduazione delle funzioni di livello non generale*”;
- VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 22 recante “*Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante organizzazione e funzionamento dei musei statali e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale*”;
- VISTO il decreto ministeriale del 13 gennaio 2021, n. 34, recante “*Ripartizione delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 febbraio 2021, n. 267;
- VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;
- VISTO il Piano della Performance per il triennio 2019-2021, adottato con decreto ministeriale n. 180 del 2 aprile 2019;
- VISTA la Circolare n. 7 del 15 febbraio 2021 del Segretario generale, recante “*Nuove strutture di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 assegnazione organica del personale in servizio*”;
- VISTO l'art. 7, commi 6, lett. h), i), j), l) e t) e comma 7 del CCNL relativo al comparto Funzioni Centrali triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018;
- VISTI gli artt. 18, 19, 20, 70, comma 2, lettera a) e 77 del CCNL relativo al comparto Funzioni Centrali triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018;
- VISTO l'accordo per la ripartizione del Fondo risorse decentrate A.F. 2021 – indennità di turnazione sottoscritto in data 10 marzo 2021;



Ministero della cultura

Direzione generale Organizzazione

Servizio II

- RITENUTO, pertanto, di individuare, in sede di ripartizione del Fondo Risorse Decentrate, un importo per la corresponsione delle indennità di turnazione;
- TENUTO CONTO di quanto concordato annualmente fra l'Amministrazione e le OO.SS per la determinazione dell'indennità di turnazione;
- RITENUTO di destinare un importo complessivo pari ad euro 27.000.000,00 per la corresponsione delle predette indennità, nell'ambito del Fondo risorse decentrate A.F. 2021 e risorse non utilizzate anno 2020;
- CONSIDERATA l'esigenza di compensare il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro per il personale che svolge l'attività lavorativa in turnazione;
- CONSIDERATA, altresì, l'esigenza di regolamentare l'istituto in parola, al fine di garantire l'uniforme applicazione presso tutti gli Uffici centrali e periferici del Ministero;
- CONSIDERATO, altresì, quanto emerso dal confronto tra l'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali da ultimo nella riunione del 4 ottobre 2021;
- TENUTO CONTO della necessità di revisionare nuovamente l'istituto giuridico in relazione all'entrata in vigore del CCNL;

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1)

1. La turnazione prevede un periodo di lavoro di almeno sei ore continuative, articolato in tipologie che fanno riferimento ai seguenti orari:
 - a) tipologia antimeridiana e pomeridiana dalle ore 6:00 alle ore 22:00;
 - b) tipologia notturna dalle ore 22:00 alle ore 6:00;
 - c) tipologia notturna - festiva dalle ore 22:00 del giorno prefestivo e alle ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22:00 del giorno festivo alle ore 6:00 del giorno successivo.
2. Non costituisce turnazione l'orario di servizio che si articola in fasce orarie ripetute giornalmente (ad esempio tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 16:00). Non costituiscono, comunque, turnazioni e non comportano il relativo compenso, i rientri pomeridiani per completamento dell'orario di lavoro, né quelli effettuati per l'espletamento di lavoro straordinario.
3. Il sistema delle turnazioni è finalizzato a garantire l'apertura, la tutela e la valorizzazione - come da regolamenti attuativi dell'Amministrazione - di musei, aree archeologiche, siti monumentali, biblioteche, archivi e di particolari sedi di Istituti centrali che erogano servizi culturali al pubblico assimilabili, per obiettivo, ai servizi erogati nei musei, biblioteche e archivi. La turnazione è utilizzabile anche nelle strutture di staff degli Uffici e Istituti centrali e periferici, per garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e/o settimanale, solo qualora la stessa non possa essere assicurata attraverso l'articolazione ordinaria degli orari di lavoro. È utilizzabile, altresì, per il personale impegnato nella messa in sicurezza durante le operazioni di apertura e chiusura delle sedi degli Uffici e Istituti centrali e periferici.
4. La turnazione è utilizzata al fine di consentire la copertura dell'orario di lavoro, con alternanza in almeno due turni adottati nell'ambito dell'Istituto, esclusivamente qualora le altre tipologie di orario ordinario



Ministero della cultura

Direzione generale Organizzazione

Servizio II

non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio e, comunque, secondo il criterio della massima funzionalità ed economicità.

5. La turnazione deve essere rigidamente programmata. Nell'ambito di ogni Istituto, la programmazione deve prevedere, a livello individuale, un numero di turni pomeridiani feriali bilanciato con quello dei turni antimeridiani feriali sulla base dell'orario di servizio.
6. Il bilanciamento del numero dei turni antimeridiani e pomeridiani, in fase di consuntivo, avviene a livello di Istituto. I criteri relativi alla percentuale di scostamento del bilanciamento individuale dei turni sono stabiliti in sede di trattativa locale. I turni sono articolati mensilmente, in linea con quanto disposto relativamente al numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente. L'organizzazione dei turni è comunicata e resa disponibile a tutto il personale.
7. A seguito di contrattazione locale, per esigenze funzionali dell'Istituto, o per motivi personali riconosciuti dalla normativa vigente, debitamente certificati, il singolo dipendente può essere autorizzato a svolgere un diverso numero di turnazioni tra quelle antimeridiane feriali e quelle pomeridiane feriali. Il relativo compenso sarà corrisposto sulla base del numero delle turnazioni effettivamente prestate.
8. La ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno. La partecipazione ai turni deve essere ripartita equamente e a rotazione tra il personale chiamato a svolgere le turnazioni.
9. L'indennità di turnazione è riconosciuta in relazione alla tipologia di turno effettuata da ciascun dipendente. A titolo esemplificativo, l'indennità complessiva da corrispondere per un turno notturno festivo di dodici ore comprendente un periodo lavorativo dalle ore 20:00 del sabato alle ore 8:00 della domenica è calcolata sulla base delle tariffe attribuite alle seguenti tipologie orarie:
 - dalle 20:00 alle 22:00 pomeridiana feriale;
 - dalle 22:00 alle 6:00 notturna festiva;
 - dalle 6:00 alle 8:00 antimeridiana festiva.
10. Il compenso per la turnazione viene erogato anche in presenza di ore lavorative non prestate per giustificati motivi, fatto salvo l'obbligo di recupero delle medesime ore nella stessa tipologia di turnazione. Le ore non prestate non devono pregiudicare la funzionalità dei servizi.
11. La sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente deve avvenire limitatamente alle esigenze di scambio delle consegne. La durata del cambio dei turni non può superare i trenta minuti.
12. Tra un turno e quello successivo deve essere garantito al personale un periodo di riposo non inferiore a undici ore consecutive nell'arco di ventiquattro ore.
13. L'articolazione delle turnazioni è definita con apposito ordine di servizio, previo confronto con le RSU e le Organizzazioni sindacali territoriali, tenuto conto del budget assegnato.

Art. 2)

1. Il singolo Istituto prevede la realizzazione di un sistema di controllo e monitoraggio sul raggiungimento dei risultati inerenti alle aperture dei luoghi della cultura e del miglioramento della funzionalità degli Uffici.



Ministero della cultura

Direzione generale Organizzazione

Servizio II

2. I risultati del monitoraggio di cui al comma precedente sono comunicati al tavolo di contrattazione nazionale, al fine di permettere adattamenti e correttivi per ottimizzare le risorse finanziarie e l'utilizzo del personale.

Art. 3)

1. Al personale adibito a regimi d'orario su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità si applica la riduzione dell'orario di lavoro a trentacinque ore settimanali a condizione che sia realizzato quanto previsto dall'art. 18, comma 2 del CCNL relativo al comparto Funzioni Centrali triennio 2016-2018;
2. I datori di lavoro in capo agli Istituti periferici che fanno ricorso a tale tipologia oraria hanno la responsabilità di accertare la sussistenza dei presupposti di applicazione dell'istituto in parola, ai sensi del comma 1 dell'art. 18, nonché di verificare che il relativo costo sia fronteggiato da una proporzionale riduzione del lavoro straordinario o da stabili modifiche dell'assetto organizzativo degli Uffici senza che si determinino costi aggiuntivi diretti e indiretti (art. 18, comma 2).

Art. 4)

1. Al personale in reperibilità si applicano le disposizioni previste dall'art. 20 del CCNL relativo al comparto Funzioni Centrali triennio 2016-2018, così come integrate dall'accordo per la ripartizione del Fondo risorse decentrate A.F. 2021 e risorse non utilizzate nell'anno 2020 per la parte relativa alle turnazioni.
2. Il personale in reperibilità di norma dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

Art. 5)

1. Gli Istituti rendono pubblici trimestralmente gli elenchi del personale che effettua le turnazioni e di quello collocato in reperibilità, nonché i compensi percepiti.

Art. 6)

1. Il presente protocollo produrrà i suoi effetti dal giorno successivo alla data di relativa sottoscrizione in via definitiva dell'accordo per la ripartizione del Fondo risorse decentrate A.F. 2021 e risorse non utilizzate nell'anno 2020.
2. Il presente protocollo annulla e sostituisce, a far data dalla sottoscrizione definitiva dell'accordo per la ripartizione del Fondo risorse decentrate A.F. 2021 e risorse non utilizzate nell'anno 2020, tutte le disposizioni sottoscritte dalle Parti su tale tematica.
3. Le Parti si impegnano a revisionare l'istituto giuridico della turnazione con l'entrata in vigore del CCNL.

Roma, 10 NOVEMBRE 2021

B    



Ministero della cultura

Direzione generale Organizzazione

Servizio II

PER L'AMMINISTRAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE
ORGANIZZAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE BILANCIO

IL DIRETTORE GENERALE
EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI
CULTURALI

IL DIRETTORE GENERALE
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO

IL DIRETTORE GENERALE SICUREZZA
DEL PATRIMONIO CULTURALE

IL DIRETTORE GENERALE CREATIVITA'
CONTEMPORANEA

IL DIRETTORE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE CINEMA E
AUDIOVISIVO

IL DIRETTORE GENERALE MUSEI

IL DIRETTORE GENERALE ARCHIVI

IL DIRETTORE GENERALE
BIBLIOTECHE

PER LE OO.SS

UILPA

FP CGIL

CISL FP

FLP

CONFSAL/UNSA

USB PI

CONFINTESA FP



Ministero della cultura

Direzione generale Organizzazione

Servizio II

E DIRITTO D'AUTORE
